

N. 16045715/06 R.G.

Il Collegio, sciogliendo la riserva,

osserva:

Questione di diritto preliminare ad ogni altra, che condiziona la proposizione della domanda e che la parte che agisce deve innanzitutto affrontare, prima di decidere se proporre o no la propria istanza, è quella relativa all'ammissibilità del reclamo, sulla quale il collegio decidente ha invitato le parti a discutere.

Ad avviso del Collegio il provvedimento sottoposto all'esame non è reclamabile.

Il provvedimento oggetto di reclamo è un provvedimento adottato, in corso di giudizio, dal giudice istruttore di una causa di opposizione a precetto, promossa prima dell'inizio dell'esecuzione forzata: il giudice istruttore ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto, ai sensi dell'art. 615 1 co. c.p.c. nella nuova formulazione vigente dal 1.3.2006.

Il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato adottato ai sensi della norma indicata non è, dalla stessa norma, espressamente sottoposto al rimedio del reclamo avanti al Collegio.

Nessun'altra norma nella disciplina del processo esecutivo e delle opposizioni esecutive prevede espressamente la reclamabilità del suddetto provvedimento.

La S.C. si è recentemente pronunciata con ordinanza n. 5368 del 10.3.2006 e, nel pervenire alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 615 1 co. c.p.c. avanti lo stesso Supremo Collegio, ha osservato in motivazione (per la parte che qui interessa) che il provvedimento de quo costituisce provvedimento cautelare, attesa la funzione svolta, di impedire che l'esecuzione inizi prima che si giudichi nel merito delle ragioni dell'opposizione; la S.C. ha ritenuto, altresì, che il provvedimento sia soggetto al regime generale dei provvedimenti cautelari ed ha motivato l'assunto unicamente richiamando la modifica introdotta per l'art. 624 c.p.c., che prevede la sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dell'esecuzione e che consente il reclamo avverso tale provvedimento.

Ritiene il Collegio di non condividere l'affermazione della S.C. in ordine all'applicabilità del rito cautelare uniforme (e quindi anche, per quanto qui interessa, della norma sul reclamo) al provvedimento de quo.

L'ordinanza della S.C. non indica, infatti, ad avviso del Collegio, le ragioni per le quali possa essere superato il dato di diritto positivo, letterale, che permette l'estensione del rito cautelare uniforme disciplinato negli artt. 669

bis e ss c.p.c. unicamente alle fattispecie espressamente previste dall'art. 669 quaterdecies c.p.c. e fra le quali non può rientrare il provvedimento di cui si parla, anche qualificando il provvedimento come provvedimento cautelare non si può fare a meno di rilevare che trattasi di provvedimento previsto dal codice di rito e non dal codice civile o da leggi speciali.

Non si può fare a meno di rilevare, inoltre, che lo stesso S.C. nel pronunciarsi sull'ordinanza di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c., pur ritenendola "latamente cautelare", ha escluso che la stessa sia reclamabile davanti ad un giudice diverso (v. Cass. 4060/05).

L'argomento indicato dalla Corte nell'ord. 5368/06, ad avviso del Collegio, non risulta convincente ed anzi proprio lo stesso argomento deve condurre al risultato opposto: la circostanza che il medesimo legislatore abbia modificato sia l'art. 615 c.p.c. (prevedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo disposta dal giudice dell'opposizione a precetto, ma non la reclamabilità del provvedimento), sia l'art. 624 c.p.c. (prevedendo la reclamabilità dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione adottata dal giudice dell'esecuzione) deve far ritenere che il legislatore fosse ben consapevole della inapplicabilità delle norme sul rito cautelare uniforme ai provvedimenti per i quali ciò non fosse espressamente previsto, tanto da averlo espressamente previsto per il provvedimento di cui all'art. 624 c.p.c. e non anche per quello di cui all'art. 615 c.p.c.

Il reclamo, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità del reclamo.

Milano, Camera di Consiglio del 4.8.2006

Si comunichi.

Il Presidente

Dott.ssa Anna Maria Peschiera

Il giudice estensore

Dott.ssa Caterina Canu

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DELLA SEZ. *ER* DEL TRIBUNALE
ORDINARIO DI MILANO.

OGGI - 7 AGO. 2006

F.A.

IL CANCELLIERE